



Comune di Fonte Nuova

Città Metropolitana di Roma Capitale
Servizio Personale - Ced
Via Machiavelli, 1 Fonte Nuova

ORGANISMO DI VALUTAZIONE

PREMESSO CHE

Sulla base delle previsioni del dl.gs. n. 33/2013 e del dl.gs. n. 97/2016 tutti i comuni e gli altri enti locali, al pari di tutte le Pubbliche Amministrazioni, sono stati chiamati a verificare il rispetto dei vincoli di trasparenza dettati dalla normativa. L'A.N.A.C. (già Civit), nella sua veste di autorità cui sono assegnati i compiti di controllo, ha dettato le indicazioni applicative. In particolare si ricorda la deliberazione n. 50/2013. Tale verifica, come previsto dalla deliberazione A.N.A.C. n. 236/2017 deve essere necessariamente effettuata sui dati pubblicati il 31 marzo 2017 e deve essere pubblicata sul sito internet entro la data ultima del 30 aprile 2017.

Il rispetto dei vincoli dettati dal legislatore in materia di obblighi della trasparenza costituisce uno dei fattori di cui si deve tenere conto in sede di valutazione dei dirigenti o, negli enti che ne sono sprovvisti, dei responsabili di strutture di vertice.

Si descrivono in dettaglio le fasi delle attività di rilevazione:

1. DATA DI SVOLGIMENTO

Una prima rilevazione è stata effettuata dall'Organismo di Valutazione in data 20 marzo 2017 ed è stata preceduta da verifiche a campione effettuate nel mese di dicembre 2017 dai componenti dell'organismo su specifiche sezioni considerate maggiormente sensibili e prima della pubblicazione della più volte citata deliberazione n. 236/2017. La compilazione definitiva è avvenuta in data 31 marzo 2017 e in data odierna, 12 aprile 2017, si procede alla redazione dell'attestazione e della scheda di sintesi.

ESTENSIONE DELLA RILEVAZIONE A STRUTTURE AUTONOME

Non sono presenti nell'Ente uffici periferici, articolazioni autonome o corpi.

1. PROCEDURE E MODALITA' SEGUITE PER LA RILEVAZIONE

Nello svolgimento della attività di verifica si è rispettato in modo puntuale quanto indicato dall'ANAC nell'allegato 4 alla deliberazione n. 236/2017 (criteri di compilazione).

Ci si avvalsi del contenuto delle FAQ pubblicate dall'A.N.A.C. in materia di trasparenza sull'applicazione del dl.gs. n. 33/2013 e del dl.gs. n. 97/2016 al fine di una puntuale interpretazione dei contenuti delle richieste inserite nella griglia di rilevazione.

Sono stati effettuati dei colloqui con alcuni funzionari responsabili di strutture di vertice dell'Ente, mentre per quanto attiene al responsabile della trasmissione dei dati e della pubblicazioni dei dati giova sottolineare che le dimensioni dell'Ente non consentono di dedicare professionalità specifiche per tali delicate funzioni che sono affidate dal programma triennale della trasparenza a ciascun responsabile di struttura di vertice. L'Organismo di valutazione ha invitato l'Amministrazione a definire tali ruoli nel rispetto delle norme sulla trasparenza ed in previsione degli obblighi crescenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Sono state analizzati sia i documenti messi a disposizione dall'Ente che le banche dati relative ai dati oggetto di attestazione e sono stati acquisiti altri utili elementi di analisi e valutazione quali i documenti di programmazione economico/finanziaria, l'esito dei controlli successivi sugli atti amministrativi, i contratti decentrati integrativi, i rilievi della corte dei conti, i pareri dell'organo di revisione contabile etc.

Il Responsabile della Trasparenza, Segretario Generale dott. Francesco Rossi e il Responsabile del Settore Personale dott. Sandro Marcheggiani sono stati invitati dall'organismo di valutazione dell'Ente a fornire tutte le ulteriori informazioni necessarie per la verifica, così da consentire allo stesso organismo di rilasciare l'attestazione entro la data ultima del 30 aprile 2017.

Il Responsabile della Trasparenza e il Responsabile del Settore Personale hanno fornito all'organismo di valutazione le informazioni richieste, riferite sempre alla data del 31 marzo 2017, nei tempi utili ai fini del rilascio dell'attestazione ed ha argomentato in ordine alle criticità presenti all'interno del Comune che rallentano in qualche caso il rispetto completo dei vincoli di trasparenza dettati dalla normativa.

4. ASPETTI CRITICI RISCONTRATI NEL CORSO DELLA RILEVAZIONE

Va riconosciuto che l'Amministrazione Comunale ha avviato da tempo l'attività di pubblicazione sistematica e sta procedendo con discreta attenzione nelle operazioni di completamento delle sezioni e delle sottosezioni previste dalla normativa vigente in materia di obblighi della trasparenza, ma nel contempo va sottolineato che dalla verifica effettuata si è potuto constatare che la pubblicazione dei dati e degli atti appare in molti casi ancora carente ed incompleta.

Appare comunque migliorata l'attenzione alla qualità dei dati soprattutto per quanto attiene l'area dell'aggiornamento e della completezza rispetto ai contenuti previsti dalla norma.

Il Responsabile della Trasparenza è stato sollecitato ad intervenire sui singoli responsabili per migliorare la qualità dei dati pubblicati soprattutto per quanto attiene alle sotto-sezioni di livello 1° (macrofamiglie) performance e controlli e rilievi sull'amministrazione. Va migliorata anche la capacità di rappresentare in tabelle i dati pubblicati per renderli comprensibili e di facile accesso all'utenza. Inoltre il formato dei dati non risulta aperto o elaborabile e l'Ente dovrà intervenire attraverso il servizio informatico per rendere accessibili i dati.

Infine si segnala che l'albero della trasparenza deve essere aggiornato ai sensi del dlgs. n. 97/2016 e a tal fine l'Organismo di Valutazione ha invitato l'Ente a procedere in tal senso nel più breve tempo possibile.

Per quanto attiene al piano della performance, alla relazione sul piano della performance e alla validazione dell'OIV in ordine alla richiamata relazione, l'Ente ha specificato con un proprio documento, inserito nelle specifiche sotto sezioni di secondo livello, che gli Enti Territoriali, Regioni, Province e Comuni, e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, per effetto di quanto previsto dall'art. 16 del dlgs n. 150/2009 sono tenuti ad adeguarsi ai soli principi desumibili dall'articolo 7, "Sistema di misurazione e valutazione della performance", del decreto legislativo n. 150/2009, per espressa previsione infatti dell'art. 16 stante il mancato rinvio del c. 2, in questi Enti non trovano applicazione le disposizioni recate dall'art. 10, "Piano della performance e Relazione sulla performance" e dall'art. 14, "Organismo indipendente di valutazione della performance".

Per gli Enti Territoriali il Piano della Performance, di cui all'art. 10 del dlgs 150/2009, è sostituito dal Piano esecutivo di gestione e/o dal Piano dettagliato degli obiettivi della gestione, di cui all'art. 169 c. 3-bis del dlgs n. 267/2000, che devono risultare coerenti con gli obiettivi strategici contenuti nel D.U.P.; la fonte principale dei controlli è rappresentata dall'art. 147 dlgs 267/2000, non espressamente derogato dal dlgs n. 150/2009, che riconosce, anche a seguito della riforma apportata dall'art. 3 c.1 lett. d) del DL n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012, ampia autonomia nella configurazione degli organismi di valutazione e controllo da parte dei Comuni, l'OIV non sostituisce, nelle Amministrazioni Locali, il Nucleo di valutazione, fermo restando che ove a suo tempo già attivato lo stesso deve trovare adeguamento alla luce delle previsioni recate dal Titolo II del dlgs n. 150/2009, autonomia confermata dal ultimo dall'art 7 c. 2 del DPR n. 105/2016.

Infine per ciò che attiene alla voce "altri atti e documenti dell'OIV" il responsabile della trasparenza è stato invitato ad inserire i verbali dell'organismo di valutazione, le note e i pareri espressi a partire quantomeno dall'anno 2016, avendo premura di rendere anonimi i dati personali delle persone citate in detti atti. Si avrà cura di operare delle verifiche mensili in ordine alla pubblicazione degli atti stessi.

L'organismo procederà ad effettuare un'ulteriore verifica intermedia su tutti gli obblighi della trasparenza entro il mese di giugno 2017 comunicando che il persistere di situazioni non conformi alla norma comporterà

automaticamente la segnalazione all'ANAC (ex CIVIT) delle situazioni di irregolarità riscontrate in materia come previsto dalla stessa Autorità che ha predisposto un'apposita procedura per tali segnalazioni.

5. EVENTUALE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Non si ritiene necessario allegare documentazione specifica.

Fonte Nuova 12 Aprile 2017